

# COMUNE DI CASELLA

## PROVINCIA DI GENOVA

COPIA

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del Registro seduta del 27.08.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2014

L'anno duemilaquattordici addi ventisette del mese di agosto alle ore 21.00 ,in Sessione straordinariadi prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

COLLOSSETTI Francesco	SINDACO	P
CAMPANER Simone	VICESINDACO	P
SIMCICH Tiziana	ASSESSORE	P
PESCE Giorgia	ASSESSORE	P
BORGHI Marzia	CONSIGLIERE	P
RAIOLA Salvatore	CONSIGLIERE	P
TRUCCO Fulvio	CONSIGLIERE	P
MONTALTO Maurizio	CONSIGLIERE	P
DALL'ACQUA Lorianò	CONSIGLIERE	P
JENGO Pierluigi	CONSIGLIERE	P
CARDAMONE Claudia	CONSIGLIERE	P
PODESTA' Annamaria	CONSIGLIERE	P
SESTITO Antonio	CONSIGLIERE	P

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dr. Francesco Collossetti ;  
Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico SCROCCO;

Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza per deliberare in prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 4 dell'ordine del giorno.

Simcich illustra affermando che le aliquote per l'anno 2014 sono le stesse di quelle stabilite per l'anno 2012.

Jengo: siamo concordi in quanto le aliquote non sono state aumentate, pertanto voteremo in modo favorevole.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha istituito l'imposta municipale propria (Imu) a decorrere dall'anno 2012;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29 ottobre 2012 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (Imu), modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 25 settembre 2013;
- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc è composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della Iuc lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'Imu;
- la disciplina dell'Imu è stata modificata dai commi 707 e successivi dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 DEL 27/08/2014 dichiarata immediatamente eseguibile, assunta in data odierna, è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc) per le annualità d'imposta a partire dal 2014.

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'Imu hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, la esclusione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della Iuc sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- l'art. 2bis del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 che ha differito al 30 settembre 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014.

Considerate, altresì, le esigenze finanziarie per l'anno 2014.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti unanimi favorevoli n. 13

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di confermare per l'anno 2014 le aliquote dell'imposta municipale propria (Imu) approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 29 ottobre 2012 che prevedeva:
  - aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,14%;
  - aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, confermata l'aliquota stabilita dal legislatore (0,4%);
  - aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011, confermata l'aliquota stabilita dal legislatore (0,2%);
- 2) di demandare al Servizio tributi la pubblicazione delle aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- 3) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

All. alla D.C.C. n. 20 del 27.08.2014

OGGETTO: Approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) anno 2014

PARERI EX ART. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TENCICA

FAVOREVOLE

---

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Rag. Roberto BALLARINO

-----

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

---

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
F.to Rag. Roberto BALLARINO

-----

---

---

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO PRESIDENTE  
F.to Dr. Francesco Collossetti

IL SEGRETARIO  
F.to Dott. Domenico SCROCCO

---

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma primo, D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Casella, li..... REG. n. ....

Il Segretario  
F.to Dott. Domenico SCROCCO

---

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .....

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
- per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 - comma 3 – del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Casella, li.....

Il Segretario  
F.to Dott. Domenico SCROCCO

---

Copia conforme all'originale.

Casella, li 08.09.2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Domenico SCROCCO